

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BANCA DEL TEMPO DI FUCECCHIO - APS

ART. 1) E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione "**Banca del Tempo di Fucecchio - APS**", con sede in Via Lamarmora n. 34 c/o Comune di Fucecchio, già fondata in data 8 febbraio 2015 e registrata all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. di Pisa, Ufficio territoriale di San Miniato al Nr 136 serie 3 il 16/02/2015, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale provincia di Firenze con atto DD. n. 1435 del 20/07/2016.

ART. 2) L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale sotto indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nel pieno rispetto della loro libertà e dignità.

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;
- b) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, in particolare le banche dei tempi, di cui all'art. 27 della L. 8/03/2000 n. 53.

A tale fine l'Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire l'interazione, l'interscambio e la solidarietà tra le persone, per un miglioramento della convivenza sociale, economica e civile.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- predisporre e gestire un apposito sistema di interscambio temporale attraverso il reciproco rilascio di servizi, cose e saperi;
- organizzare convegni, seminari e incontri per la conoscenza e la diffusione del significato sociale e civile della Banca del Tempo;
- realizzare attività culturali, ricreative e di formazione a favore dei propri soci;
- collaborare con le altre Banche del Tempo ed aderire alle associazioni di secondo grado;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle tematiche delle Banche del Tempo, dell'aggregazione e della solidarietà sociale;
- attività di scambio con l'Amministrazione attraverso interventi di decoro urbano contro il degrado.

Le attività dell'Associazione sono determinate e realizzate in base ai regolamenti dell'Associazione deliberati dal Consiglio dell'Associazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio dell'Associazione una domanda contenente i propri dati anagrafici e recapiti. Dovrà inoltre dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio dell'Associazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Nel caso la domanda non venga accolta il Consiglio dell'associazione deve, entro 60 giorni (*o altro termine*), motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta Il Consiglio dell'Associazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima occasione utile.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4) I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

[Signature] *Tesoro* *Chopani Fancosca*

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicando in forma scritta la sua decisione al Consiglio dell'Associazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 30 giorni prima. Il socio può essere inoltre escluso per morosità qualora non abbia versato la quota associativa nell'arco dell'intero anno.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 5) Sono Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati e il Consiglio dell'Associazione. L'Organo di Controllo, nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'art. 30 del codice del terzo settore o, in assenza di questi, qualora l'associazione ritenga opportuno costituirlo.

ART. 6) L'Assemblea si compone di tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto ed e-mail almeno sette giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno.

[Firma illeggibile] *[Firma illeggibile]* *[Firma illeggibile]* *[Firma illeggibile]*

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento;
- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati: in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. L'Assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria degli associati può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, convocati in assemblea straordinaria.

ART. 7) Il Consiglio dell'Associazione si compone di un numero da tre a undici amministratori eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dell'Associazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Durante la prima seduta elegge le cariche interne, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.





Il Consiglio in particolare:

- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- predispone il Bilancio di esercizio;
- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Nella scelta degli amministratori si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio dell'Associazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio dell'Associazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

ART. 9) Al Presidente, nominato all'interno del Consiglio dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio dell'Associazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti

Il Presidente indice le riunioni del Consiglio dell'Associazione e convoca l'Assemblea. Attua le delibere, firma i registri e i verbali insieme al segretario. Cura il rispetto della normativa nazionale in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali. Tiene i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le altre

Handwritten signatures: Torsello, Capini Francesco

Associazioni. Prende ogni provvedimento d'urgenza da ratificare alla prima riunione del Consiglio dell'Associazione.

Al Segretario spetta redigere i verbali, conserva i documenti e cura la corrispondenza insieme al Presidente.

ART. 10) Il Consiglio dell'Associazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario.

Esso è predisposto dal Consiglio dell'Associazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore, una volta istituito.

E' vietata, tra gli associati e tra i lavoratori e collaboratori, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati in conformità alle finalità istituzionali previste dal presente statuto e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) da attività di raccolta fondi;
- e) da entrate attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio dell'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12) L'associazione deve tenere i seguenti libri;

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio dell'Associazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio dell'Associazione;
- libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio dell'Associazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri previa richiesta al Consiglio dell'Associazione che concorda gli interessati i tempi e il luogo di incontro per la visione.

[Firma] *[Firma]* *[Firma]* *[Firma]*

ART. 13) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio dell'Associazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 14) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 15) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, e dalle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

[Signature]



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI EMPOLI

Atto registrato #
Serie 3-N

04 LUG 2019 n°
originali Esatti euro

IL FUNZIONARIO
(Maria Elena Boscia)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Stefano Mastronardo